

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1846

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)

e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(SAVONA)

di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica
(SPAVENTA)

col Ministro del tesoro
(BARUCCI)

e col Ministro dei lavori pubblici
(MERLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113,
recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e
sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello
Statuto speciale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	7
Decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'economia della Sardegna è investita da una situazione di forte crisi, dovuta a ragioni che sono prevalentemente strutturali e che l'attuale avversa congiuntura, nazionale e internazionale, contribuisce sicuramente ad aggravare e ad esasperare. Tale situazione ha comportato, e continuerà a comportare, una riduzione dei livelli occupazionali, anche per esigenze di ristrutturazione e di riorganizzazione dell'apparato produttivo collegate con il necessario recupero di competitività nei confronti della concorrenza internazionale.

È questo un fenomeno che ha interessato la generalità dei settori, ma che ha assunto dimensioni particolarmente rilevanti per la grande industria. La difficile situazione congiunturale va ad aggravare, come già accennato, i tradizionali squilibri strutturali del sistema produttivo regionale, quali l'insufficienza della base produttiva industriale, la bassa *performance* in termini di prodotto esportato, i livelli già molto elevati del tasso di disoccupazione.

In un'ottica temporale di medio-lungo periodo il risanamento economico e finanziario recentemente avviato a livello nazionale, potrà costituire elemento di dinamismo anche per l'economia delle regioni meridionali; nel breve termine, tuttavia, l'azione combinata della congiuntura recessiva e dei provvedimenti di risanamento adottati rischia di rendere più difficile e gravoso il percorso di ripresa dell'economia e delle aree più deboli del Paese, aggravando ulteriormente le già forti tensioni occupazionali.

Tali considerazioni impongono l'immediata attuazione di interventi di carattere straordinario, da avviare con procedura di urgenza, rendendo immediatamente operative le disponibilità già assegnate dalla legge finanziaria 1994.

Ciò risulta tanto più necessario, quanto più si considerino le condizioni di emarginazione e di perifericità della Sardegna sia in termini geografici che economico-sociali. La peculiarità isolana della Regione, del resto, è una caratteristica che nel passato è stata colta, fin da quando, a partire dalla stessa legge costituzionale di riconoscimento della natura di regione a statuto speciale, fu individuata la necessità di intervenire con la predisposizione di un «piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola» (articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3).

Le direttive e le indicazioni di merito relative a tale piano erano state definite nel tempo da due successive leggi, del 1962 (n. 588) e del 1974 (n. 268), ed il relativo finanziamento era stato assicurato da appositi stanziamenti pluriennali a carico del bilancio statale.

Il provvedimento dispone quindi, a valere su tali risorse, le linee guida per predisposizione di un programma di interventi a sostegno della crescita e dell'occupazione regionale.

Sul piano procedurale l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto-legge viene attribuita alla Regione, sulla base di un programma pluriennale da essa predisposto e da approvare dal CIPE (articolo 1, commi 2 e 3).

La gestione delle risorse così trasferite (articolo 1 commi 4 e 5), viene attuata, secondo una procedura già positivamente collaudata per i trasferimenti statali di cui alle precedenti citate leggi n. 588 del 1962 e n. 268 del 1974, mediante una contabilità speciale, che permette di superare i ritardi della spesa ordinaria e rende quindi possibile evidenziare nel bilancio regionale tali stanziamenti e utilizzare gli eventuali interessi attivi maturati sulle giacenze.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli obiettivi (articolo 1, comma 6) che troveranno puntuale specificazione in tale programma, prevedono interventi nei settori della ricerca e della formazione, dei servizi e delle infrastrutture, delle attività produttive, anche attraverso il ricorso ad un ampio spettro di agevolazioni dirette e indirette.

In particolare le finalità degli interventi riguardano:

1) una nuova politica di formazione professionale e di promozione della ricerca scientifica e tecnologica, realizzata in collaborazione con le strutture universitarie;

2) il miglioramento dei servizi, compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione, con l'obiettivo di un adeguamento graduale agli *standards* delle regioni più sviluppate dell'Italia nonché a quelli medi europei;

3) l'adeguamento del sistema infrastrutturale, così da farne elemento dello sviluppo economico e sociale;

4) la salvaguardia e il consolidamento della base produttiva della regione, attraverso interventi volti all'ammoderamento dei settori industriali strategici già esistenti (chimico, metallurgico, minerario, energetico e della carta) nonché alla diversificazione ed ampliamento delle attività produttive.

Gli interventi nel settore delle attività produttive (articolo 2) si sostanziano, in primo luogo nella concessione di agevolazioni finanziarie, anche di tipo innovativo, tese ad incentivare non solo le nuove iniziative, ma anche il reinvestimento degli utili, la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica nonché la creazione di servizi alla produzione.

Inoltre sono previsti l'ampliamento dei compiti della SFIRS e dell'INSAR, anche mediante la loro ricapitalizzazione, e l'inserimento del CIS nella strategia di sviluppo dell'isola.

In particolare il ruolo della finanziaria regionale SFIRS (articolo 2, comma 5), limitato dalla legge istitutiva prevalentemente al settore industriale, viene ampliato. La sua attività viene così estesa agli

altri settori strategici per lo sviluppo (turismo, agricoltura e servizi) e contemporaneamente viene incrementata la gamma di strumenti operativi a disposizione, da quelli prevalentemente finanziari a quelli di fornitura di servizi alle imprese.

I compiti dell'INSAR (articolo 2, comma 7), società che ha per oggetto la promozione e la realizzazione di nuove iniziative per il reimpiego di particolari categorie di lavoratori licenziati o collocati in mobilità, vengono estesi anche al collocamento di lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione. A tal fine è prevista la ricapitalizzazione della società stessa da parte della Regione.

Nel quadro strategico delineato si colloca poi (articolo 2, comma 9) la norma che definisce un nuovo assetto azionario del CIS, attribuendo in una prima fase, alla Regione il ruolo di azionista di riferimento, prevedendo a cura della stessa il collocamento sul mercato della quota ex AGENSUD presso investitori istituzionali, nell'ottica della creazione di un azionariato diffuso.

Si prevede infine (articolo 2, comma 10) la ricapitalizzazione della società SOTACARBO, a suo tempo costituita per lo sviluppo di nuove tecnologie per lo sfruttamento del carbone dell'area del Sulcis, anche ai fini del rilancio del bacino carbonifero in relazione ai progetti di gassificazione avviati.

L'articolo 3 è finalizzato a perseguire e concretizzare la contiguità territoriale della Regione, in coerenza con le linee del Piano generale dei trasporti e dei successivi aggiornamenti.

Lo strumento individuato dell'accordo di programma tra Stato, Regioni e vettori, sia pubblici che privati, consentirà di ipotizzare e conseguentemente di realizzare un sistema di servizi di trasporto maggiormente integrato ed interconnesso con quello della penisola. Inoltre attraverso i contratti di servizio, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, si potrà definire un sistema tariffario che consenta agli utenti sardi di non sostenere

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

oneri maggiori rispetto a quelli sostenuti per spostamenti analoghi sul restante territorio nazionale.

Nell'articolo 4 sono contenute le norme di carattere finanziario che quantificano in 910 miliardi - per il quinquennio 1994-

1998 - lo stanziamento complessivo per la realizzazione dei fini previsti dal provvedimento. Alla relativa copertura, per il triennio 1994-1996, si provvede a carico degli accantonamenti sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

RELAZIONE TECNICA

Gli stanziamenti previsti rappresentano un limite invalicabile di spesa per la realizzazione degli interventi di diversa natura prefigurati dal provvedimento. La relativa destinazione ai singoli interventi non è al momento definibile, tenuto conto che tale adempimento è rimesso alla regione Sardegna, che dovrà provvedere allo scopo sulla base di apposito atto di programma regionale da sottoporre all'approvazione del CIPE.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale.

Decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 1994.

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna, al fine di attuare interventi a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo industriale, nonché per il potenziamento delle infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Provvedimenti urgenti)

1. In attesa dell'emanazione di un complesso di norme per la disciplina della formulazione ed attuazione del piano organico previsto dall'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la regione Sardegna dispone provvedimenti urgenti con le risorse finanziarie assegnate dal presente decreto, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale della Regione, ed in particolare il recupero delle situazioni di crisi e il sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.

2. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto provvede la Regione autonoma della Sardegna.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. La ripartizione delle somme autorizzate dal presente decreto è stabilita nel programma degli interventi formulato dalla Regione e approvato dal CIPE.

4. Le somme stanziare saranno versate annualmente alla stessa Regione, che istituirà per esse una contabilità speciale, ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati.

5. Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e per l'aggiornamento dei progetti di intervento.

6. Con i provvedimenti urgenti da disporre con le risorse del presente decreto vanno definiti:

a) la promozione delle strutture e delle attrezzature di formazione professionale, sia a livello universitario, che post-universitario, per adattare allo sviluppo delle tecnologie più avanzate ed alla collocazione dei prodotti sardi sui mercati internazionali, raccordandola anche, mediante convenzioni, all'attività promozionale svolta dall'istituto per il commercio con l'estero;

b) la promozione dello sviluppo delle attività produttive, con particolare riguardo alle politiche di ammodernamento, diversificazione e ampliamento delle stesse, a partire da quelle esistenti principalmente nei settori chimico, metallurgico, minerario, energetico e della carta;

c) il miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione;

d) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore dei trasporti;

e) l'erogazione di agevolazioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2.

(Interventi nel settore delle attività produttive)

1. La Regione può concedere agevolazioni ai soggetti operanti nei settori turistico-alberghiero, dell'industria, dei trasporti e dei servizi alla produzione, al fine di, tra l'altro, incentivare il reinvestimento degli utili e di altre provvidenze in Sardegna, anche per programmi di ricerca e innovazione tecnologica dei citati soggetti.

2. Le forme, le modalità, le misure, le garanzie ed i controlli relativi alle agevolazioni indicate al comma 1 sono determinati dal programma di cui all'articolo 1.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale, statale o comunitaria, che abbiano finalità analoghe, purchè l'ammontare della contribuzione non sia superiore al massimale U.E. di aiuto calcolato in «equivalente sovvenzione netto».

4. La concessione di tali provvidenze in misura superiore comporterà, pertanto, la decadenza del diritto di godere dell'agevolazione e l'obbligo dei soggetti di rifondere le somme erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

5. La Società finanziaria industriale Rinascita Sardegna s.p.a (SFIRS), oltre ai compiti previsti dall'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, è altresì autorizzata ad operare, avvalendosi anche delle agevolazioni di cui al presente decreto, investimenti in settori innovativi, mediante la promozione d'iniziative imprenditoriali, l'analisi dei progetti, l'assistenza all'avvio dell'impresa ed ogni altra attività connessa. La SFIRS è altresì autorizzata ad operare nei settori dei servizi, del turismo e dell'agricoltura.

6. Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dalla SFIRS possono essere sottoscritti dalla Regione, anche a valere sugli stanziamenti disposti dal presente decreto.

7. La Società iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50 per cento per ciascuna iniziativa, nonchè in favore di lavoratori in cerca di prima occupazione. Fermi restando gli attuali fini istituzionali, i nuovi interventi dell'INSAR s.p.a. dovranno essere orientati prioritariamente al sostegno di iniziative in settori rilevanti per lo sviluppo economico della Sardegna, in armonia con le linee guida della programmazione regionale e con le direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. La Regione Sardegna è autorizzata a partecipare al capitale sociale dell'INSAR s.p.a. attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale della medesima società.

9. Al fine del più efficace inserimento del Credito industriale sardo (CIS) s.p.a. nella strategia generale di sviluppo dell'isola, la partecipazione azionaria già detenuta nel predetto ente creditizio dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e conferita al Ministero del tesoro con l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, emanato in applicazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, verrà collocata entro il 1994 sul mercato, diffondendone il possesso presso gli investitori.

10. La società costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 giugno 1985, n. 351, potrà avvalersi delle dotazioni finanziarie di cui al presente decreto, anche sotto forma di aumento del capitale sociale alla cui sottoscrizione partecipi la Regione Sardegna.

Articolo 3.

(Interventi per la contiguità territoriale del sistema dei trasporti)

1. Le azioni e gli interventi prossimi con le risorse finanziarie individuate con il presente decreto sono coordinate con il Piano regionale dei trasporti, adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, nonchè con gli interventi delle amministrazioni dello Stato, di enti e società per azioni di cui al decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35. Gli interventi adottati d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione costituiranno parte integrante dell'aggiornamento

del Piano generale dei trasporti e dei programmi predisposto da soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dei servizi nazionali di trasporto terrestre, marittimo ed aereo che interessano la Sardegna.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo della contiguità territoriale tra la Sardegna e il Continente, in coerenza con il Piano generale dei trasporti e successivi aggiornamenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Regione stipuleranno un accordo di programma con tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto, per realizzare un sistema di servizi di trasporto integrato, intermodale ed interconnesso con quello della penisola, fermi restando gli impegni relativi ai collegamenti marittimi disciplinati dalla vigente normativa nazionale.

3. Per l'attuazione dell'accordo di cui al comma 2, verranno stipulati specifici contratti di servizio, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. La tariffa va disciplinata dallo Stato con criteri unitari.

4. In attuazione dell'articolo 53 dello Statuto speciale, il programma dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), relativo al piano decennale della viabilità di grande comunicazione e i relativi stralci, nonchè i programmi delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e degli altri soggetti partecipanti all'accordo di programma, vengono approvati dai Ministri interessati, sentita la Regione autonoma della Sardegna, che ne verificano la corrispondenza con le indicazioni e le finalità di cui all'articolo 1.

Articolo 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, è autorizzata, per il periodo 1994-1998, la spesa complessiva di lire 910 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1994 e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 150 miliardi nel 1994 e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - SAVONA - SPAVENTA - BARUCCI -
MERLONI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO